





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: L.R. 24 luglio 2002 n. 11. Sostegno ai progetti degli enti locali, singoli o associati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza. Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi. Finanziamento di € 290.000,00.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione disposto dal Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lett.d) della legge regionale n. 20/2001, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'art.28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

- 1) di confermare le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti dalla legge regionale n. 11/2002 recante "Sistema integrato per le politiche di sicurezza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e di educazione alla legalità” secondo quanto indicato nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI prendere atto che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, pari ad € 290.000,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento del capitolo 1.06.06.104 del bilancio di previsione 2010;
  - 3) DI stabilire che le eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dalla legge di assestamento del bilancio 2010, per gli interventi di cui alla legge regionale 11/2002, andranno ad integrare le risorse previste dal presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(DOTT. SSA ELISA MORONI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(DOTT. GIAN MARIO SPACCA)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge regionale n. 11 del 24 luglio 2002;

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

La legge regionale 24 luglio 2002 n. 11 recante “Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità” prevede all’art. 1 che la “Regione concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio promuovendo e sostenendo, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, l’integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto alla criminalità, di competenza degli organi statali”.

Ai sensi dell’ art. 2 della citata legge (Politiche e interventi), comma 1° lettera d), la Giunta regionale “sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza”.

7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il successivo art. 5 (Finanziamento degli interventi) prevede che la Giunta determini le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti dalla legge in questione e che il finanziamento regionale destinato ai progetti degli enti locali non possa superare il 50 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto.

Con delibera n. 982 del 21/06/2010, la Giunta regionale ha definito le linee guida per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti per l'anno 2010, rinviando al presente atto la determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi degli enti locali.

Va inoltre ricordato che la legge in oggetto prevede che, al fine di individuare le priorità di intervento, il Presidente della Giunta regionale svolga annualmente una relazione al Consiglio Regionale e che il Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio regionale previsto dall'art. 3 della legge, avvalendosi del Comitato Scientifico, formuli indirizzi per la presentazione dei progetti da parte degli locali, indicando le priorità di intervento.

Al riguardo si prende atto che a seguito della comunicazione del Presidente, il Consiglio Regionale, nella seduta del 20 gennaio 2009, ha svolto una discussione sulle tematiche della sicurezza e che il 12 febbraio 2009 si è riunito l'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza.

Tenuto conto del confronto che si è svolto in tali sedi, della deliberazione n. 259 del 23 febbraio 2009 che prevedeva i medesimi criteri esaminati dall'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza e da ultimo la constatazione che l'Osservatorio medesimo e il Comitato Scientifico devono essere rinnovati con il rinnovarsi del Consiglio regionale a seguito delle recenti elezioni amministrative, è emersa la necessità di confermare, anche per l'anno 2010, alcune aree prioritarie di intervento di cui si tiene conto nella presente deliberazione mediante l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo utile ai fini della graduatoria. Vengono pertanto individuate nei temi della prevenzione di situazioni di disagio e di devianza minorile, della conflittualità di genere, interetnica e interculturale e nell'attivazione di modelli operativi innovativi di polizia locale, le priorità da affrontare all'interno dei progetti per la sicurezza per il corrente anno.

PROPOSTA

Premesso tutto quanto sopra, si propone quanto segue:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1) DI confermare le priorità, i criteri e le modalità per il il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti dalla legge regionale n. 11/2002 recante "Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità" secondo quanto indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI prendere atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente atto, pari ad € 290.000,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento del capitolo 1.06.06.104 del bilancio di previsione 2010;
- 3) DI stabilire che le eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dalla legge di assestamento del bilancio 2010, per gli interventi di cui alla legge regionale 11/2002, andranno ad integrare le risorse previste dal presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(DOTT. STEFANO AGOSTINELLI)

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la disponibilità della somma di € 290.000,00 sullo stanziamento del capitolo 1.06.06.104 del bilancio di previsione 2010 e successive variazioni.

IL RESPONSABILE  
(RAG. SANDRO MORETTI)

*Handwritten mark*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E  
PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale.

IL DIRETTORE

(DOTT. ROBERTO OREFICINI ROSI)

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(DOTT. SSA ELISA MORONI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

**Sostegno ai progetti degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza.**

**Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi.**

**Art. 1  
FINALITA'**

I contributi previsti dall'art. 5 della legge regionale n.11/2002, recante "Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità", sono finalizzati a sostenere, **nella misura massima del 50% della spesa**, i progetti degli enti locali, singoli o associati, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.

**Art. 2  
PROGETTI ED INTERVENTI AMMISSIBILI**

1) Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, i soggetti di cui all'art. 3 possono presentare un progetto nell'ambito delle seguenti **tipologie generiche** di intervento:

- il rafforzamento dell'attività di prevenzione nei confronti delle aree territoriali e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose, come potenziali vittime o autori dei reati.
- la riqualificazione urbanistica e la rivitalizzazione di parti del territorio e degli spazi pubblici con iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di maggiore libertà di movimento delle persone oltre che alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa;
- lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;
- la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;
- l'assistenza e l'aiuto alle vittime di reato;
- il potenziamento dell'attività della polizia locale (municipale e provinciale);

2) Gli enti possono altresì presentare progetti nelle seguenti specifiche **aree di intervento prioritarie** per le quali è concesso un punteggio aggiuntivo, come previsto dall'art. 8, comma 2° (1° punto):

- prevenzione di situazioni di disagio e di devianza minorile;
- conflittualità di genere, interetnica e interculturale;
- attivazione di modelli operativi innovativi di polizia locale (es. polizia di prossimità, operatività congiunta con le altre forze di Polizia, ecc.)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3) Il contributo concesso, come previsto dall'art. 5, comma 2° della L.R. 11/2002, è fissato nella misura massima del 50% della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto ed è comunque concesso per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale;

**Art. 3  
SOGGETTI BENEFICIARI**

- 1) Possono presentare richiesta di finanziamento i seguenti enti con sede nella Regione Marche:
  - **Province;**
  - **Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 abitanti;**
  - **Unioni di comuni e Comunità montane;**
  - **Raggruppamenti di comuni** che abbiano deliberato la presentazione congiunta di un progetto o di un intervento;
  - **Ambiti territoriali** previsti dalla D.G.R. 337 del 13/02/2001 e successive modifiche.
- 2) Per le Unioni dei Comuni e le Comunità montane che attivano progetti per la sicurezza attraverso azioni di potenziamento delle polizie locali, la condizione per poter accedere ai contributi è che il servizio/funzione di polizia locale sia già formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 3) I progetti possono essere presentati, in base a quanto previsto dal 1° comma lettera d) dell'art. 2 della legge regionale 11/2002, anche in raccordo con soggetti sociali interessati al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

**Art. 4  
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

- 1) Ognuno degli enti indicati all'art. 3 (in forma singola o associata) **può presentare solo un progetto**. Il progetto può essere costituito anche di diverse azioni purché coordinate e coerenti tra di loro, tutte finalizzate all'**intervento sul medesimo problema** e al raggiungimento del **medesimo obiettivo** generale;
- 2) I progetti, compresi quelli che prevedono il potenziamento dell'attività della polizia locale, devono individuare in maniera chiara dandone conto con dati, relazioni, il **problema concreto** sul quale si vuole intervenire e non possono genericamente riguardare il tema della sicurezza urbana;
- 3) Il costo complessivo del progetto non può superare l'importo massimo di € **100.000,00 (centomila euro)** al netto delle spese non ammissibili (spese di personale);
- 4) La realizzazione di sistemi tecnologici di video-sorveglianza deve essere obbligatoriamente prevista all'interno di un progetto complessivo, che comprenda più azioni/interventi integrati e



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

collegati fra di loro. L'installazione di tali sistemi deve avvenire in maniera conforme alle disposizioni in materia di privacy.

**Art. 5****PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1) La domanda di contributo deve pervenire inderogabilmente **entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione**, all'ufficio protocollo Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, Regione Marche Via Gentile Da Fabriano n. 3, 60125 ANCONA.

Farà fede il timbro di ricezione della domanda da parte dell'ufficio protocollo del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, Regione Marche Via Gentile Da Fabriano n. 3, 60125 ANCONA

2) La domanda, ai fini dell'ammissibilità, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Nel caso di raggruppamento di Comuni, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Comune individuato come capofila e a ciò delegato dagli altri Enti.

**Art. 6****DOMANDA: CONTENUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

1) **La domanda di contributo**, redatta in carta libera utilizzando i **modelli** che saranno allegati al bando approvato con decreto dirigenziale e completa dell'elenco dei documenti inviati, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e deve pervenire al Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile corredata, **a pena di esclusione**, dai seguenti elaborati e atti:

a) **scheda illustrativa** del progetto, che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ente/enti proponenti il progetto;
- nominativo e firma del responsabile del progetto;
- strutture interne coinvolte nel progetto, attività svolta e firma dei responsabili delle stesse;
- descrizione dello specifico problema di sicurezza che si vuole affrontare con il supporto di dati, rapporti, relazioni, documentazione varia, riguardanti la problematica oggetto dell'intervento;
- nel caso che il progetto affronti una delle aree di cui all'art. 2, 2° c. , specificazione di come tali problematiche vengono affrontate nel progetto;
- obiettivo specifico del progetto;
- tipologia dell'intervento e modalità di realizzazione;
- tempi di realizzazione del progetto (max 18 mesi dalla comunicazione di avvio);
- eventuali soggetti esterni coinvolti nella realizzazione con la specifica del contributo apportato;
- indicatori di verifica attraverso i quali il proponente misurerà il successo dell'iniziativa, in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire;

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) specifica **deliberazione dell'organo competente** (nel caso di raggruppamento: delibera approvata da ciascuno dei comuni facenti parte dello stesso) che contenga gli impegni a:
- approvare il progetto al fine della sua presentazione alla Regione per la richiesta di cofinanziamento;
  - finanziare almeno il 50% dell'ammontare delle spese per la realizzazione;

e che, nel caso di domanda presentata da un raggruppamento di comuni, contenga altresì:

- la decisione di presentare congiuntamente il progetto;
  - l'individuazione del comune capofila;
- c) **preventivo di spesa** dettagliato, che deve obbligatoriamente contenere:
- costo complessivo del progetto al lordo di Iva;
  - costo relativo alle eventuali spese di personale non ammissibili a finanziamento ex art. 5 l.r. 11/2002;
  - costo delle singole voci di spesa che compongono il costo complessivo del progetto, al lordo di Iva, distinte fra spese di parte corrente e spese di investimento;

- d) **scheda** sintetica del progetto, che deve essere trasmessa anche via mail all'indirizzo: federica.gatto@regione.marche.it;

2) ferma la necessità di corredare la domanda da quanto previsto dal comma 1, lett. a), b), c) e d), ai progetti possono essere altresì allegati, ai fini della valutazione, nonché della migliore e completa illustrazione delle attività promosse in materia di politiche locali per la sicurezza, documenti che espongono il quadro più generale delle iniziative in corso di attuazione o di definizione, anche non concernenti interventi per i quali è richiesto il contributo regionale, nonché gli atti di collaborazione istituzionale adottati o in via di adozione.

**Art. 7**

**DECORRENZA E TERMINE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO**

- 1) Le attività relative ai progetti devono avere inizio, entro **sei mesi** dalla data del provvedimento di concessione del contributo **a pena di decadenza** e devono terminare entro i **diciotto mesi** successivi alla data della comunicazione di avvio del progetto (inizio attività e/o avvio delle procedure per l'acquisizione di beni o servizi).
- 2) A metà del periodo indicato per la realizzazione del progetto, gli enti locali devono presentare una relazione recante lo stato di attuazione degli interventi previsti dallo stesso.
- 3) A conclusione del progetto, nei termini previsti dal comma 1, gli enti locali devono trasmettere l'attestazione dell'avvenuta conclusione dello stesso.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4) Entro i tre mesi che seguono la suddetta comunicazione di conclusione del progetto, gli enti locali dovranno obbligatoriamente presentare la rendicontazione finale descritta al successivo articolo 11.

**Art. 8**  
**ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

1) Tutte le domande pervenute nei termini di cui al punto 5 sono istruite dalla P.O. Politiche integrate per la sicurezza che, verificata la rispondenza dei requisiti formali, esamina nel merito i progetti richiedendo, se del caso, documentazione integrativa al fine di poter acquisire ulteriori elementi di valutazione in relazione al problema per il quale si chiede il contributo;

2) La stessa, infine, provvede a redigere la graduatoria dei progetti giudicati ammissibili sulla base delle sottoindicate **scale di punteggio**:

- progetti che riguardino una o più aree di intervento fra quelle considerate prioritarie ai sensi dell'art. 2, 2° c., purché sia specificato in maniera dettagliata come tali problematiche vengono affrontate all'interno del progetto complessivo  
**da 0 a 3 punti**
- progetti nei quali sia evidente e documentato (da dati statistici, ricerche, relazioni, rapporti delle forze di polizia, atti e documenti vari), il problema specifico di sicurezza che si vuole affrontare rispetto al quale risultino coerenti gli interventi per cui viene richiesto il contributo  
**da 0 a 13 punti**
- progetti proposti da comuni che abbiano in corso di validità protocolli o contratti per la sicurezza sottoscritti con le Prefetture o che, per la loro attuazione, prevedano esplicitamente forme di collaborazione con le forze di polizia nazionali  
**da 0 a 2 punti**
- progetti che prevedano la collaborazione di settori diversi della amministrazione, purché sia specificato l'apporto concreto di ciascuno e il progetto sia controfirmato da tutti i responsabili dei settori interessati  
**da 0 a 3 punti**
- progetti la cui realizzazione avvenga in raccordo con soggetti sociali interessati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, purché venga formalizzata l'adesione degli stessi e specificate le azioni svolte da ciascuno al progetto. Non si intendono come collaborazioni le semplici adesioni e le prestazioni remunerate rese da eventuali soggetti partecipanti all'attuazione del progetto  
**da 0 a 3 punti**





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tenendo conto della specifica tipologia di disponibilità esistente sui capitoli distinti per parte corrente o investimento.

**Art. 11**

**EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. RENDICONTAZIONE FINALE**

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, l'**erogazione dei contributi** è disposta in due soluzioni:

a) un **anticipo**, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della presentazione alla Regione Marche della **dichiarazione di inizio attività** da parte dell'ente interessato e/o degli atti comprovanti l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei beni o servizi;

b) il **saldo**, pari all'ulteriore 50% del contributo assegnato, successivamente alla comunicazione di conclusione dell'intervento e a seguito della presentazione:

- del rendiconto analitico delle spese sostenute assunto con atto dirigenziale e/o il provvedimento di avvenuta fornitura indicante l'importo della spesa;
- della relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

2) Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e documentate per la realizzazione integrale del progetto risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e le somme recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente.

3) In caso di modifiche al progetto in corso di realizzazione, fermo restando che dovranno rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso originariamente a finanziamento, l'ente locale dovrà presentare alla Regione Marche – P.O. Politiche integrate di sicurezza, apposita istanza corredata da una breve relazione che evidenzi e motivi le difformità tra il progetto originario e quello in corso di realizzazione. La struttura regionale valuterà le variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone tempestiva comunicazione all'ente locale.

**Art. 12**

**VERIFICHE**

La Regione si riserva di svolgere sopralluoghi al fine di verificare lo stato di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

Al riguardo, verrà data comunicazione formale della data del sopralluogo nonché della documentazione che si riterrà opportuno visionare per verificare lo sviluppo del progetto e la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 13  
ESCLUSIONI E REVOCHE**

1) L'**esclusione** della domanda avverrà nei seguenti casi:

- presentazione da parte di amministrazioni che, ammesse al finanziamento in base ai precedenti bandi, non abbiano dato attuazione al progetto o abbiano manifestato l'intenzione di non dargli attuazione;
- presentazione della domanda fuori dei termini;
- presentazione della domanda non completa in quanto non corredata di tutti i documenti e di tutte le informazioni previsti dall'art. 6, 1° comma;

2) La **revoca** dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- mancato avvio e mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti, fatta salva la possibilità di proroga concessa a seguito di istanza motivata;
- progetto realizzato in modo non conforme rispetto a quello presentato e ammesso a finanziamento regionale, fatte salve le eventuali modifiche autorizzate ai sensi dell'art. 11, 3° comma;
- mancata presentazione della rendicontazione e/o relativa documentazione secondo le modalità previste dall'art. 11;
- concessione, per il medesimo specifico intervento di cui si chiede il cofinanziamento, di altri finanziamenti di qualsiasi natura, previsti da norme statali, comunitarie e regionali;

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi.

**Art. 14  
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI**

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi a: Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.O. Politiche integrate per la sicurezza, tel. 071/806.4006.